

M.M. 06/2019 accompagnante il Regolamento dell'Azienda dell'acqua potabile del Comune di Lumino

Lumino, 6 maggio 2019

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di Regolamento concernente l'Azienda dell'acqua potabile di Lumino (RAAP).

1. INTRODUZIONE

Nel caso concreto si è ritenuto opportuno elaborare il nuovo documento sulla base del "Regolamento tipo" messo a disposizione dall'Ufficio cantonale della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (versione 2.5 - giugno 2017), piuttosto che intervenire apportando modifiche puntuali alle normative finora esistenti. L'attuale regolamento risale al 2007.

Il modello utilizzato è uno strumento completo e moderno, che risponde alle mutate esigenze tecnico - amministrative del settore idrico e tiene conto delle direttive emanate dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Il testo base è stato in principio adottato nella sua integrità, fermo restando che alcuni articoli sono stati modificati in relazione alle specifiche esigenze del nostro Comune. La sistematica degli argomenti è allineata agli intendimenti cantonali e commentata brevemente.

2. STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile è strutturato in 13 capitoli principali, così suddivisi:

1. Definizioni
2. Basi legali
3. Disposizioni generali
4. Impianti di distribuzione
5. Allacciamenti
6. Installazioni interne
7. Fornitura dell'acqua
8. Apparecchi di misura
9. Finanziamento
10. Costi di allacciamento
11. Tasse
12. Multe, contestazioni e procedure
13. Disposizioni transitorie e finali

3. NEL MERITO

1. Definizioni

Nel primo capitolo si sono puntualizzati i termini tecnici contenuti nel Regolamento, ripresi poi successivamente nei vari articoli, tramite un glossario che ne specifica il significato.

2. Basi legali

Vengono elencate – suddivise in due gruppi - leggi ed ordinanze alla base della gestione dell'acqua potabile e delle sue fonti in Svizzera come pure le direttive tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) a cui i tecnici del ramo fanno riferimento.

3. Disposizioni generali

In questo capitolo (art. 1 - 13) si definiscono l'Istituto dell'Azienda acqua potabile di Lumino, (in seguito denominata Azienda), il campo d'applicazione e le basi giuridiche del Regolamento così come i vari organi dell'Azienda con le rispettive competenze. Sono pure enunciati i principi generali di contabilità, la definizione di zona di distribuzione, nonché i compiti dell'Azienda. Segnaliamo che il perimetro del comprensorio di distribuzione – disciplinato dall'art.12 – denominato "Zona di distribuzione", corrisponde a quello delle zone edificabili indicate dal piano regolatore del Comune.

4. Impianti di distribuzione

L'art. 14 stabilisce che il Piano generale dell'acquedotto (PGA) funge da base di riferimento per la costruzione / rinnovo delle reti e degli impianti di distribuzione.

Nello stesso capitolo vengono inoltre definiti i tipi di condotta, gli idranti e il loro uso come pure la messa a terra che, contrariamente al passato ed in ossequio delle nuove disposizioni emanate dall'Associazione dei produttori e distributori di energia elettrica della Svizzera italiana (ESI), non potrà essere installata utilizzando le condotte dell'acqua potabile. Parimenti si segnala che, in base all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996) l'acquisto e l'intera gestione degli idranti sono di competenza del Comune.

5. Allacciamenti

Questo capitolo (artt. 22 - 33) disciplina le modalità procedurali, tecniche e di diritto di superficie per la creazione, il rinnovo, la manutenzione, lo spostamento e la messa fuori esercizio di allacciamenti alla rete dell'acqua potabile, nonché i doveri del titolare di un allacciamento.

6. Installazioni interne

Seguono, agli articoli 34 - 42, normative tecniche e procedurali che il titolare dell'allacciamento rispettivamente l'Azienda sono tenuti a ottemperare per la costruzione, la messa in esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ampliamento, la modifica dell'impianto interno. Sono qui pure regolate le responsabilità del titolare dell'allacciamento e la posa di impianti di trattamento dell'acqua potabile.

7. Fornitura dell'acqua potabile

Questo capitolo, tramite gli articoli 43 - 56, definisce principi, obblighi, limitazioni, responsabilità e divieti nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile a carico dei diversi attori. Dopo la definizione di prelievo abusivo ed il disciplinamento delle forniture temporanee e quelle ad altri Enti pubblici, si determinano le modalità di prelievo per installazioni che richiedono portate particolari, come l'utilizzo di acque proprie.

8. Apparecchi di misura

Si tratta di un paragrafo dedicato alla definizione tecnica e procedurale dell'installazione, della responsabilità e della gestione dei contatori, che regola anche le possibili disfunzioni (artt. 57 - 64).

9. Finanziamento

Questo capitolo (artt. 65 - 67) enuncia i principi di gestione finanziaria dell'Azienda unitamente alla determinazione del tariffario.

10. Costi di allacciamento

Gli articoli 68 - 74 riassumono le tipologie di costo legate alla realizzazione degli allacciamenti, esplicitate tramite un'apposita tabella comprendente importi minimi e massimi, nell'ambito dei quali il Municipio fisserà tramite ordinanza i tariffari applicabili.

In particolare rileviamo le seguenti posizioni:

- **tassa di allacciamento, stabilita sulla base del diametro della condotta di allacciamento sia per condotte in polietilene che duttile;**
- **costi effettivi di posa delle tubazioni;**
- **costi effettivi di collaudo.**

11. Questo capitolo (artt. 75 - 78) disciplina le tasse di utilizzazione nonché le tipologie tariffarie. Anche in questo caso sono previste delle forchette con importi minimi / massimi entro i quali il Municipio definirà l'importo determinante tramite apposita ordinanza.

12. Multe, contestazioni e procedure

Come dice il titolo, questo capitolo (artt. 78 - 79) tratta le contravvenzioni, le contestazioni e le relative procedure in relazione alle decisioni adottate dall'Azienda.

13. Disposizioni transitorie e finali

L'art. 80 disciplina l'abrogazione del precedente Regolamento, o di altra disposizione in contrasto con le nuove normative che entreranno in vigore a far capo dal 1. gennaio 2020.

4. SISTEMA TARIFFALE

Il nuovo Regolamento ripropone sostanzialmente le tipologie di tasse sinora applicate, destinate al finanziamento del servizio.

Per quanto riguarda la tassa di allacciamento ricordiamo che si tratta di un importo percepito una tantum, allorquando il privato si allacci ad una condotta, quale controprestazione per il diritto di utilizzare un impianto di un servizio pubblico. Consiste, quindi, in una partecipazione diretta dei proprietari alle spese d'investimento effettuate dall'Azienda.

Le tariffe proposte variano a seconda dei materiali adottati per l'esecuzione degli allacciamenti come pure dei diametri della condotta (esterno / interno).

Per la tassa di utilizzazione, il Municipio riconferma la suddivisione del tributo in due distinte tipologie, ovvero tassa base e tassa sul consumo.

Rammentiamo che la tassa base viene prelevata indipendentemente dall'utilizzo del servizio ed è finalizzata a coprire i costi d'esercizio e di manutenzione degli impianti, oltre alla creazione di riserve per futuri investimenti (costi fissi). È commisurata al diametro del contatore e quindi al potenziale prelievo istantaneo dell'elemento allacciato (tabella A).

La tassa di consumo è stabilita moltiplicando l'utilizzo d'acqua effettivo annuo (m³ misurati dal contatore) per il costo al metro cubo, sia per l'utenza che per i rivenditori all'ingrosso (enti pubblici). Si tratta pertanto di un tributo prelevato proporzionalmente, nel rispetto del principio di causalità.

Per il consumo temporaneo con prelievo da idranti viene prevista una tassa di consumo in base al consumo effettivo misurato al contatore (Tabella A) unitamente ad una tassa forfetaria basata sul periodo di utilizzo (Tabella C).

5. CONCLUSIONI

Con questo nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile riteniamo di poter dotare la nostra Azienda di un valido strumento, conforme alle vigenti normative in materia.

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo a voler risolvere:

1. **È abrogato il Regolamento dell'Azienda dell'acqua potabile di Lumino del 28 marzo 2007.**
2. **È approvato il nuovo Regolamento dell'Azienda dell'acqua potabile di Lumino, che sostituisce il precedente Regolamento dell'Azienda dell'acqua potabile di Lumino del 28 marzo 2007.**
3. **L'entrata in vigore del Regolamento è fissata per il 01.01.2020, previa ratifica del Consiglio di Stato.**

Con i nostri migliori saluti.

Per il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:


Il Segretario a.i.:

Dr. Curzio De Gottardi

Floriano Righetti

Allegato: Regolamento dell'Azienda dell'acqua potabile del Comune di Lumino

*Risoluzione municipale licenziamento M.M.: no. 22385 del 6 maggio 2019.
Proposta Commissione Consiglio comunale: Petizioni.*



R E G O L A M E N T O
D E L L ' A Z I E N D A
D E L L ' A C Q U A
P O T A B I L E
D E L C O M U N E D I
L U M I N O

Indice

1. DEFINIZIONI

2. BASI LEGALI

2.1 Leggi e ordinanze

2.2 Direttive della SSIGA

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

Art. 3: Basi giuridiche

Art. 4: Organizzazione

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

Art. 6: Competenze del Municipio

Art. 7: Compiti della Commissione dell'AAP

Art. 8: Remunerazione della Commissione dell'AAP

Art. 9: Ufficio di revisione

Art. 10: Contabilità dell'AAP

Art. 11: Proventi

Art. 12: Zona di distribuzione

Art. 13: Compiti dell'AAP

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 14: Piano generale acquedotto

Art. 15: Rete di distribuzione

Art. 16: Condotte principali

Art. 17: Condotte di distribuzione

Art. 18: Costruzione

Art. 19: Idranti

Art. 20: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

Art. 21: Messa a terra

5. ALLACCIAMENTI

Art. 22: Domanda di allacciamento

Art. 23: Rifiuto di allacciamento

Art. 24: Tracciato e caratteristiche

Art. 25: Condizioni tecniche

Art. 26: Utilizzazione di proprietà private, servitù

Art. 27: Realizzazione delle condotte di allacciamento

Art. 28: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

Art. 29: Vetustà condotte

Art. 30: Sostituzione allacciamento e dorsale

Art. 31: Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche

Art. 32: Modalità di intervento

Art. 33: Messa fuori esercizio

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 34: Esecuzione

Art. 35: Prescrizioni tecniche

Art. 36: Collaudo

Art. 37: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Art. 38: Pericolo di gelo

Art. 39: Dovere di informazione

Art. 40: Controlli

Art. 41: Responsabilità

Art. 42: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 43: Principi

Art. 44: Obbligo di prelievo

Art. 45: Limitazione della fornitura

Art. 46: Esclusione di responsabilità

Art. 47: Divieto di cessione dell'acqua

Art. 48: Prelievo abusivo

Art. 49: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

Art. 50: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

Art. 51: Disdetta dell'abbonamento

Art. 52: Ripristino dell'abbonamento

Art. 53: Limitazione di portata per installazioni speciali

Art. 54: Piscine e fontane

Art. 55: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

Art. 56: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 57: Misura e lettura

Art. 58: Proprietà e manutenzione

Art. 59: Ubicazione

Art. 60: Responsabilità

Art. 61: Prescrizioni tecniche

Art. 62: Contestazioni

Art. 63: Disfunzioni

Art. 64: Sotto-contatori

9. FINANZIAMENTO

Art. 65: Autonomia finanziaria

Art. 66: Determinazione delle tasse

Art. 67: Spese per le condotte principali e di distribuzione

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 68: Allacciamento

Art. 69: Casistica e criteri di calcolo

Art. 70: Limiti minimi e massimi

Art. 71: Costi di posa

Art. 72: Spese di collaudo

Art. 73: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

Art. 74: Altri costi

11. TASSE

Art. 75: Tassa di utilizzazione

Art. 76: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

Art. 77: Incasso ed esecuzione

12. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 78: Contravvenzioni

Art. 79: Contestazioni e procedure

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80: Abrogazione

Art. 81: Entrata in vigore

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo
Utente	consumatore finale
AAP	azienda dell'acqua potabile del Comune di Lumino
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze
Acqua greggia	acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento
Condotte di allacciamento	raccordo tra la condotta di distribuzione e il contatore dell'abbonato; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili
Installazione interna	parte di installazione idraulica dopo il contatore dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Rivenditore	ente pubblico o Azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive:

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Nota tecnica, protezione contro il riflusso di piscine e laghetti (W10 009)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

1. L'azienda dell'acqua potabile del Comune di Lumino (di seguito AAP) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907).
2. L'AAP è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.
3. Il Municipio di Lumino amministra l'AAP e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'AAP e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. L'AAP promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'AAP, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Tutti questi documenti sono fruibili sul sito internet del Comune e dell'AAP.

Art. 4: Organizzazione

Organi dell'AAP sono:

- il Consiglio comunale;
- la Municipalità;
- la Commissione dell'AAP;
- l'ufficio di revisione;
- consulenti esterni.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i regolamenti dell'AAP, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'AAP;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6: Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'AAP e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'AAP, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- designa i 5 membri e nomina al suo interno il Presidente della commissione dell'AAP;
- può far capo ad esperti del settore per collaborazioni puntuali o per ambiti tematici;

Art. 7: Compiti della Commissione dell'AAP

La Commissione dell'AAP collabora con il Municipio alla gestione dell'AAP, ed in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe e le tasse;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'AAP;

Il municipale capo dicastero AAP è per diritto membro della commissione dell'AAP.

La commissione dell'AAP può avvalersi del supporto del personale amministrativo della Cancelleria.

Art. 8: Remunerazioni della Commissione dell'AAP

Al Presidente della Commissione dell'AAP è corrisposta un'indennità annua di CHF 3'000.-, mentre ai membri è corrisposta un'indennità di seduta di CHF 30.- (compreso il personale amministrativo di supporto).

- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'AAP;

Il municipale capo dicastero AAP è per diritto membro della commissione dell'AAP.

Art. 9: Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione si occupa anche della revisione della contabilità dell'AAP. La revisione può essere esternalizzata a ditte specializzate conformemente alle normative in vigore.

Art. 10: Contabilità dell'AAP

La contabilità è allestita secondo le regole contabili vigenti in conformità alle disposizioni vigenti e future.

Art. 11: Proventi

1. L'AAP deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

Art. 12: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile l'AAP è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Nel resto del comprensorio l'AAP, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o di acqua greggia.

Art. 13: Compiti dell'AAP

1. L'AAP distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e acqua greggia nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'AAP assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'AAP può inoltre fornire acqua potabile e acqua greggia ad altri enti di distribuzione.
4. L' AAP provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5. L'AAP può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L' AAP definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 14: Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'AAP sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 15: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 16: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 17: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 18: Costruzione

1. L'AAP stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'AAP.

Art. 19: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con l'AAP, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica l'AAP della posa degli idranti.
2. L'AAP assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 20: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'AAP.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 84.

Art. 21: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'AAP non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 22: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all' AAP, tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 23: Rifiuto di allacciamento

1. L'AAP può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;

- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'AAP.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
 3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 24: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'AAP tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 25: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. Gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione e/o ev. alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato e ubicato secondo le direttive SSIGA.

Art. 26: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di idranti e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'AAP l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'AAP prima dell'inizio dei lavori.
5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 27: Realizzazione delle condotte di allacciamento

1. Il proprietario del fondo deve far eseguire il nuovo allacciamento, alla rete pubblica di distribuzione, dello stabile e/o fondo come pure la posa della saracinesca unicamente dalla ditta incaricata dall'azienda.
2. Le relative opere da impresario quali scavo, riempimento e pavimentazione incombono al proprietario. I lavori dovranno essere eseguiti nel tempo più breve possibile, di regola entro una giornata, secondo le regole dell'arte. Nel caso di cattiva esecuzione l'azienda provvederà al ripristino dell'allacciamento a spese dell'abbonato.

3. I piani di rilievo devono essere depositati, dal proprietario dell'allacciamento, presso l'azienda (tracciato rilevato dopo l'esecuzione, dalla condotta di distribuzione fino al contatore) sulla planimetria 1:500 che comprende tutto il fondo con le quote necessarie ad una corretta indicazione planimetrica entro 30gg dall'esecuzione dell'allacciamento.

Art. 28: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento e dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'AAP.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 29: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 30: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L' AAP può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 31: Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche

1. L' AAP può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di modifica o manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 32: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'AAP.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'AAP può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 33: Messa fuori esercizio

L'AAP provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 34: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'AAP.

Art. 35: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'AAP.
2. Dopo il contatore deve essere posato obbligatoriamente un dispositivo di protezione contro i ritorni d'acqua.
3. Di regola ogni nuova installazione necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'AAP rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'AAP o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'AAP. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'AAP può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 36: Collaudo

1. L'AAP o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'AAP si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo l'AAP non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10.

Art. 37: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 38: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 39: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciati all'AAP preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'AAP danni e difetti riscontrati alle installazioni che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'AAP.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'AAP dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 40: Controlli

1. L'AAP deve poter avere in ogni tempo accesso alla condotta d'allacciamento e/o dorsale, al contatore e alle installazioni per effettuare controlli.

2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'AAP, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'AAP può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 41: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'AAP per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 42: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'AAP.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro i ritorni d'acqua nella rete di distribuzione.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 43: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'AAP vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'AAP garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'AAP non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 44: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'AAP; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 45: Limitazione della fornitura

1. L'AAP può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);

- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'AAP.
2. L'AAP provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
 3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 46: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'AAP per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 47: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'AAP.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 48: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'AAP.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 12.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 49: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'AAP.
2. L'AAP può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 50: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. L'AAP può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 51: Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'AAP con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.
2. La messa fuori esercizio e i relativi costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'AAP effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso e l'acquirente.
5. La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

Art. 52: Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'AAP con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 53: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'AAP può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 54: Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 4 mc.
2. Le installazioni devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'AAP.
3. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'AAP e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
4. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete.
5. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
6. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'AAP potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 55: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'AAP, la quale regola gli aspetti tecnici.

Art. 56: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato all'AAP.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'AAP.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 57: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'AAP, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'AAP.

Art. 58: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'AAP, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare, fatturandone il noleggio secondo il tariffario.

Art. 59: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'AAP, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 60: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 61: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'AAP.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 62: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'AAP e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'AAP, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 63: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'AAP.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 64: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'AAP ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.
3. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'AAP.

9. FINANZIAMENTO

Art. 65: Autonomia finanziaria

1. L'AAP deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'AAP è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. tasse di noleggio;
 - d. fatturazione di forniture e prestazioni speciali;
 - e. sussidi ufficiali;
 - f. altre partecipazioni di terzi;
 - g. contributi di miglioria.

3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 66: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'AAP, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 67: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'AAP, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglora.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 68: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 69: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 70: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella. Negli importi indicati l'IVA non è compresa.

Diametro nominale della condotta di allacciamento		Tassa in CHF	
PE Ø mm	ferro e ghisa Ø mm	Minimo	Massimo
40	32	1'000.00	2'000.00
50	40	2'000.00	4'000.00
63	50	2'000.00	4'000.00
75		4'000.00	8'000.00
	65	4'000.00	8'000.00
	70	4'000.00	8'000.00
90		4'000.00	8'000.00
	80	4'000.00	8'000.00
110		7'000.00	16'000.00

Tasse di allacciamento con diametri superiori a 110mm (PE) e 100mm (ferro e ghisa) saranno valutate dall'azienda.

Art. 71: Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'AAP.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'AAP. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

3. Se, in seguito a rifacimento e/o potenziamento delle condotte principali, di distribuzione, ecc. occorre modificare o adattare l'allacciamento privato, le relative spese per l'esecuzione delle precitate modifiche, limitatamente alla parte situata sul territorio comunale, sono a carico dell'AAP. L'esecuzione deve avvenire nel rispetto delle direttive SSIGA.
4. Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da precludere, entro breve termine, l'efficienza del condotto e il non rispetto della direttiva SSIGA, l'AAP ne imporrà la sostituzione e le relative spese saranno a carico del proprietario dell'allacciamento. In tale caso il cpv.3 non si applica. L'esecuzione deve avvenire sempre nel rispetto della direttiva SSIGA.

Art. 72: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'AAP e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 73: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1. L'AAP allestisce, di principio, l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. I costi di realizzazione sono messi a carico da parte della ditta esecutrice.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'AAP ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 74: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'AAP.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

11. TASSE

Art. 75: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base calcolata in funzione del diametro del contatore e da una tassa di consumo, secondo le tabelle A e B;
 - b. per gli altri casi, da una tassa forfetaria secondo la tabella C;
 - c. per il noleggio del contatore secondo la tabella D.
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
4. È data la facoltà all'AAP di decidere l'ammontare delle tasse in casi particolari.

Tabella A: Tassa base annua (IVA non compresa)

Qn contatore in mc/h (Ø in mm)	Minimo per ogni mc/h in CHF	Massimo per ogni mc/h in CHF
2.5 (20)	15.00	60.00
3.5 (25)		
5.5 (32)	10.00	40.00
10 (40)		
15 (50)	8.00	32.00
oltre		

Per contatori con diametro superiore ai 50mm la tassa sarà definita in base al diametro del contatore.

I più recenti contatori indicano le portate volumetriche secondo MID (Measurement Instruments Directive). La vecchia portata nominale (Qn) è sostituita dalla portata permanente Q3 e può essere convertita con la seguente tabella:

Diametro nominale DN (mm)	Q3 (mc/h)	Qn (mc/h)
15	2.5	1.5
20	4	2.5
25	6.3	3.5
32	10	6
40	16	10
50	25	15

Tabella B: Tassa di consumo (IVA non compresa)

Tariffa:	Minimo In CHF/mc	Massimo In CHF/mc
Acqua potabile	0.50	1.50

È calcolata in base al consumo rilevato dal contatore

Tabella C: Tassa forfetaria per punto di prelievo (IVA non compresa)

Causale	Minimo In CHF (mc/h)	Massimo In CHF (mc/h)	Osservazioni
Allacciamenti temporanei	100.00	300.00	
Allacciamenti speciali a idranti	50.00	200.00	Per giorno di utilizzo se non previsto contatore mobile, fornito dall'AAP previo pagamento di una tassa di 200.00 CHF/anno

Il Comune versa all'AAP, oltre alle tasse dei quantitativi misurati, un adeguato contributo per prestazioni di fornitura di acqua a strutture o proprietà comunali non fornite di misuratore di consumo. L'AAP versa al Comune prestazioni da egli fornite quali gestione amministrativa, supporto tecnico operai comunali, informatica, ecc.

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori (IVA non compresa)

I contatori sono di proprietà dell'AAP e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue:

Qn contatore in mc/h (Ø in mm)	Minimo in CHF	Massimo In CHF
2.5 (20)	20.00	60.00
3.5 (25)		
5.5 (32)	30.00	90.00
10 (40)		
15 (50)	45.00	120.00
oltre	60.00	140.00

Art. 76: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'AAP.
2. L'AAP si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 77: Incasso ed esecuzione

1. L'AAP indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.
2. L'AAP ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'AAP è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

12. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 78: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'AAP, fino ad un importo di CHF. 10'000.--, secondo l'Art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.
3. L'AAP nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'AAP per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 79: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'AAP devono essere notificate all'AAP entro trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'AAP è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80: Abrogazione

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento comunale per la fornitura di acqua del 19 giugno 2007.

Art. 81: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2020.

Approvato dal Consiglio comunale in data

Pubblicato all'albo nel periodo compreso tra il ... ed il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali il